

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 6 dicembre 1971 DI CONVOCAZIONE

N. 1407 prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 30 Reg. deliberazioni

Deliberazione n. 30 del 6-1-1972

OGGETTO: Legge sul trattamento economico di missione per i Consiglieri Regionali.

L'anno millenovecentosettantuno..... il giorno sei..... del mese di dicembre.....
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le prof. Beniamino Finocchiaro.....
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - on. le dott. Giuseppe Matarrese.....
 segretari i sigg. avv. Giovanni Margiotta - sig. Antonio Ventura.....
 e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ sig. f.f. dott. proc. Pasquale Donvito.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		sì	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi		
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	



A relazione del sig. Presidente

Il Presidente avverte che così come si rileva dall'Ordine del Giorno, si deve procedere all'approvazione della legge sul trattamento economico di missione per i Consiglieri Regionali.

Si apre la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente da quindi lettura articolo per articolo del testo della legge.

Art. 1

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti dell'Ufficio Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione in altre regioni od all'estero per ragioni del loro ufficio o per mandato del Consiglio o della Giunta, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso quello per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio o noleggiato, quando manchino i mezzi ordinari di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio, una indennità di £. 45 per chilometro.

Il Presidente informa che è stato presentato un emendamento al primo comma aggiuntivo della parola "di aereo" dopo "del biglietto di prima classe".

Pone quindi ai voti l'emendamento che viene approvato, per alzata di mano, all'unanimità, con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Viene messo ai voti l'intero articolo così emendato, che è approvato, per alzata di mano, all'unanimità, con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Art. 2

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missione di ser-



vizio all'interno o all'estero, spetta una indennità supplementare pari al 20 per cento del costo del biglietto di viaggio in ferrovia o in altri mezzi di linea e del 10 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo o in piroscalo.

L'indennità supplementare si applica anche sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

Approvato per alzata di mano, all'unanimità, con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Art. 3

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Consiglieri regionali che si recano in missione all'interno spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità supplementare di cui al precedente articolo 2, una indennità di trasferta di £. 18.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza della Regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa tra le ore 6 e le ore 22, e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa tra le ore 22 e le ore 6. Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate.

Per le missioni effettuate all'estero spetta una indennità di trasferta di £. 25.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore.

Il Presidente informa che sono stati presentati due emendamenti: l'uno al primo comma modificativo della cifra di "£. 18.000" in "£. 20.000"; l'altro soppressivo del secondo comma dalla parola "Per le missioni" a "sono

trascurate".

Vengono posti ai voti distintamente i due emendamenti, approvati, per alzata di mano, all'unanimità con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Viene messo ai voti l'intero articolo così emendato, approvato all'unanimità, per alzata di mano, con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà fino al 31 Dicembre 1971 con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente con gli ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale.

Approvato, per alzata di mano, all'unanimità con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato, per alzata di mano, all'unanimità con tre astenuti (Piacquadio, Alemanno e Liuzzi).

Esaurita la votazione articolo per articolo della legge, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano, con

tre astenuti

DELIBERA
di approvare, così come approva, la legge sul trattamento economico di missione per i Consiglieri Regionali, nel testo che segue, composto di n. 5 articoli.

Art. 1

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti dell'Ufficio Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione in altre regioni od all'estero per ragioni del loro ufficio o per mandato del Consiglio o della Giunta, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite del costo del biglietto di prima classe o di aereo e degli eventuali supplementi (escluso quello per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio o noleggiato, quando manchino i mezzi ordinari di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio, una indennità di £. 45 per chilometro.

Art. 2

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missione di servizio all'interno o all'estero, spetta una indennità supplementare pari al 20 per cento del costo del biglietto di viaggio in ferrovia o in altri mezzi di linea e del 10 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo o in piroscalo.

L'indennità supplementare si applica anche sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

Art. 3

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Consiglieri regionali che si recano in missione all'interno spetta, oltre il rimborso delle spese di



viaggio e l'indennità supplementare di cui al precedente articolo 2, una indennità di trasferta di £. 20.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla Regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Per le missioni effettuate all'estero spetta una indennità di trasferta di £. 25.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà fino al 31 Dicembre 1971 con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente con gli ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.


Il Presidente del Consiglio

f. to Finocchiaro

I Consiglieri Segretari

f. to Margiotta - Ventura

Bari, li 10 DIC. 1971



p. c. c.
(Dot. Proc. Pasquale Donvito)

P. Donvito



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1358 Prot.

Bari, 10 gennaio 1972

INVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Il Commissario del Governo - E/to N. Pignataro.

P. C. C.

(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

Car. M. n. 2 di N. 1. 112, di ordine di operazione 11/11/72.